

N. 5476/2022 R.G.N.R.  
N. 2429/2023 R.G. G.I.P.



**TRIBUNALE di TARANTO**  
**Ufficio del Giudice per le indagini preliminari**

**ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE**  
**- art. 410 co. III c.p.p. -**

Il Giudice per le indagini preliminari, Dott. Francesco Maccagnano,

**vista** la richiesta di archiviazione – il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato – formulata dal Pubblico Ministero in sede procedimento di cui in epigrafe, iscritto a carico di **PALOMBELLA Rocco**, nato a Faggiano in data 5 dicembre 1955, **PALMIOTTI Domenico**, nato a Taranto in data 7 aprile 1958, **SCAMARDELLA Claudio**, nato a Bacoli in data 10 dicembre 1959, **indagati per il reato di cui all'articolo 595, co. III c.p.**;

**esaminato** l'atto di opposizione presentato nell'interesse della persona offesa **MORSELLI Lucia**, nata a Modena in data 9 luglio 1956;

**sciogliendo** la riserva assunta all'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 409, co. III c.p.p.

**osserva**

1. La vicenda oggetto del presente procedimento penale è stata riassunta come segue nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione presentato nell'interesse della persona offesa:

La dott.ssa Lucia Morselli, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di Adl, sporgeva formale querela nei confronti di Rocco Palombella, segretario generale della UIL, Domenico Palmiotti, giornalista de Il Nuovo Quotidiano di Puglia, Claudio Scamardella, direttore responsabile del medesimo quotidiano, con riferimento ad un articolo pubblicato il 6 maggio 2022 sul citato quotidiano dal titolo "il Governo si è diviso. Si può solo scioperare".

In particolare, in querela veniva censurato il contenuto di un'intervista a rappresentante nazionale della UILM, Rocco Palombella, nella quale lo stesso si era espresso in termini particolarmente offensivi nei confronti della gestione dello stabilimento siderurgico di Taranto da parte di Adl, con particolare riferimento alle posizioni del socio privato (di maggioranza) ArcelorMittal e dell'amministratore delegato Lucia Morselli.

In particolare, nell'atto di denuncia venivano stigmatizzate le seguenti, precise, espressioni:

**"Mittal [...], non c'entra proprio niente con lo stabilimento di Taranto. Mittal ormai ha completamente marginalizzato Taranto, tiene la fabbrica a scartamento ridotto. ha messo 3mila persone in cassa integrazione ed ha pure la faccia tosta di chiedere lo sconto: 200 milioni in meno sul prezzo di acquisto dell'azienda e il 25 per cento in meno sul canone di fitto ai commissari che è già stato dimezzato" [...]**

**"Chiedono lo sconto ma con quale coraggio lo chiedono? Vogliono un regalo, ma è assurdo. Sì, assurdo."**

**"Il fatto che Mittal abbia messo come amministratore delegato Lucia Morselli vuol dire solo una cosa: è la persona giusta per annientare lo stabilimento [espressione poi ripresa anche autonomamente nell'occhiello]. Lo scopo era ed è ben preciso, loro, come gruppo, non erano capaci di fare questa cosa. Sanno fare utili, chiudere stabilimenti, ma per fare un'operazione di completa disarticolazione come quella in corso a Taranto, ci voleva una come Lucia Morselli" (enfasi aggiunta).**

2. Il Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento penale deducendo quanto segue:

Il giudice per le indagini preliminari  
dott. Francesco Maccagnano



Le frasi ritenute diffamatorie riportate nell'articolo in contestazione non paiono superare un, seppure aspro, diritto di critica sindacale, essendo espressione di un giudizio su fatti che investono migliaia di lavoratori dell'azienda che subiscono le scelte dei propri dirigenti. Conseguentemente le scelte dei giornalisti indagati risultano chiaramente espressione di una cronaca giornalistica del tutto lecita in assenza di parole chiaramente e gratuitamente offensive.

3. Secondo la prospettazione della persona offesa, le dichiarazioni rese da Palombella Rocco all'epoca dei fatti per cui è procedimento sarebbero "offensive e gratuite"; in denuncia, peraltro, si legge che "*i profili di responsabilità dell'articolista e del direttore responsabile [...] debbono necessariamente essere individuati nel non aver arginato in alcun frangente il profluvio di ingiurie provenienti da Palombella*".
4. Preliminarmente, s'impone di rilevare che l'indagato Scamardella Claudio, alla data in cui è stato pubblicato l'articolo ritenuto diffamatorio dalla persona offesa, non era Direttore responsabile de Il Nuovo Quotidiano di Puglia, come emerge dalla documentazione allegata alla memoria difensiva presentata nel suo interesse: a lume di tanto, alcuna responsabilità penale può essere addebitata al predetto e, pertanto, il presente procedimento penale non può non essere archiviato nei suoi confronti.
5. In ogni caso, alcuna responsabilità può essere addebitata a quello che, all'epoca dei fatti di causa, era il Direttore responsabile de Il Nuovo Quotidiano di Puglia, così come al giornalista Domenico Palmiotti.

Ed infatti, come condivisibilmente stabilito da consolidata giurisprudenza di legittimità, "*in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un'intervista, indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, che non deve essere intesa necessariamente come sinonimo di autorevolezza a priori, da cui desumere l'affidabilità delle dichiarazioni, ma valutata anche in ragione della notorietà della persona offesa e delle vicende oggetto di propalazione*" (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. pen., Sez. V, 17 febbraio 2021, n. 19889). Inoltre, come stabilito in Cass. pen., Sez. I, 29 novembre 2022, n. 17495, "*in tema di diffamazione, il giornalista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate dall'intervistato, se riportate fedelmente e in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti (dunque dell'intervistato, ma anche della persona offesa dalla diffamazione), al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate*".

A lume di tanto, s'impone a questo G.i.p. di rilevare che:

- alla data del 6 maggio 2022 era evidentemente sussistente il "*prevalente interesse pubblico*" alla conoscenza del pensiero di Rocco Palombella – ossia del segretario generale della Uilm, una delle più importanti sigle sindacali italiane – in ordine all'andamento dell'amministrazione di uno dei più importanti stabilimenti siderurgici, quello di Taranto;
- l'oggetto dell'intervista resa dal Palombella non poteva che essere ritenuto di interesse pubblico; in particolar modo, non poteva che ritenersi di sicuro interesse la conoscenza anche dei più aspri rilievi mossi dal predetto indagato nei confronti di A.d.I. e del suo amministratore delegato, la Dottoressa Lucia Morselli;



- il Palmiotti ha riportato in maniera apparentemente fedele ed imparziale le dichiarazioni rese dal Palombella, senza aggiungere commenti o chiose capziose di sorta.

A lume di tanto, il presente procedimento penale non può che essere archiviato nei confronti degli indagati Palmiotti e Scamardella.

6. Prima di passare al vaglio della posizione dell'indagato Rocco Palombella, appare opportuno rammentare che, di recente, i giudici di legittimità hanno affermato che "in tema di diffamazione, sussiste la scriminante dell'esercizio del diritto di critica sindacale e politica nel caso in cui, in un articolo pubblicato su un blog locale di chiaro orientamento politico (nella specie Brescia anticapitalista), si stigmatizzi come sottocultura da letamaio la reazione del datore di lavoro alle rivendicazioni salariali, giudizialmente riconosciute, degli operai, in buona parte immigrati, in quanto funzionale alla disapprovazione della condotta di sfruttamento e delle idee razziste espresse sul profilo facebook dal datore di lavoro" (così in **Cass. pen., Sez. V, 7 marzo 2022, n. 17784**).

Giova riportare qui di seguito ampi stralci dell'arresto giurisprudenziale appena richiamato:

4. Al riguardo, è opportuno considerare che il diritto di critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta, ovvero a un'affermazione, altrui, si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell'art. 51 c.p., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.

4.1. La nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall'elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 Cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866). 4.2. A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denuncia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). E' vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza di questo, non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, "vero" o "falso". Diversamente opinando, si rischierebbe di sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrasto con le garanzie costituzionali. (Sez. 5, n. 13549 del 20/02/2008, Pavone, Rv. 239825; Sez. 5, n. 13880 del 18/12/2007 - dep. 02/04/2008, Pandolfelli, Rv. 239816; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, PG in proc. Trevisan, Rv. 221904; Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 de 14/02/2000, Rv. 216534). La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi.

In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore", trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale" (Corte EDU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Austria rie. n. 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n. 75088/01), ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EDU, sent. del 17.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33). Ecco che la critica, a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denuncia, concretizzandosi nella manifestazione di un'opinione meramente soggettiva (di un giudizio valutativo), non può, per definizione,



pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica (cfr. ex multis Sez. 5, n. 25518 del 26/9/2016, Volpe, Rv. 270284; Sez. 5, n. 49570 del 23/9/2014, Natuzzi, Rv. 261340; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Simeoni, Rv. 249239). Ciò in quanto il giudizio critico è necessariamente influenzato, e non potrebbe essere altrimenti, dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto posto a suo fondamento; esso è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientato e teso ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deplorabili e che si intende stigmatizzare e censurare (Sez. 5, n. 19334 del 5/3/2004, Giacalone, non massimata, conf. Sez. 1 -, n. 8801 del 13/11/2018 Rv. 276167).

4.3. Quanto al requisito della continenza, giova rammentare che essa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale. La continenza sostanziale, o "materiale", attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denuncia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale di esso. La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, "corretta" in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere. Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodino nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione. Tuttavia, essa non è incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti. (Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, G, Rv. 209647). In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, al fine di valutare il rispetto del canone della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio - temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573).

Con questo si intende ribadire che la diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi; sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la "misura" delle espressioni consentite (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554).

Compito del giudice è, dunque, di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).

Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta può, dunque, essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può mai scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866).

Si è così affermato che esula dai limiti del diritto di critica l'accostamento della persona offesa a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni, o disgustosi, considerata la centralità che i diritti della persona hanno nell'ordinamento costituzionale (Sez. 5 n. 50187 del 10/05/2017, Rv. 27143).

**Orbene, alla luce del framework valutativo delineato nell'arresto giurisprudenziale appena menzionato** – framework nell'ambito del quale i parametri di continenza fissati dai giudici di legittimità in relazione all'esercizio del diritto di critica sindacale appaiono tutt'altro che stretti, posta la ritenuta liceità di frasi quali "arrogante padroncino", "razzista ignorante", "basta dare un'occhiata alla pagina Facebook di mr. B. per capire che razza di individuo sia. Piena di immondizia razzista contro gli immigrati (...) di luoghi comuni al bar di periferia, di sottocultura da letamaio" – **s'impone di osservare che:**

- l'esercizio del diritto di critica sindacale può legittimamente avvenire mediante espressioni volte alla disapprovazione dell'altrui operato e al biasimo di un datore di lavoro, anche con toni aspri e taglienti:



ciò posto, a ben guardare, i toni adottati dal Palombella nell'intervista da lui resa all'epoca dei fatti per cui è procedimento **appaiono tutt'altro che gratuiti ed inutilmente umilianti**; quella dell'indagato non è stato un "*immotivato attacco sul piano personale*" nei confronti dell'odierna opponente e dell'intero *management* di A.d.I.; tutte le parole da lui utilizzate sono state funzionali alla costruzione del giudizio critico da lui espresso;

- quello espresso dal Palombella è stato un "**giudizio valutativo**", ossia un tipo di giudizio che, come condivisibilmente affermato dai giudici di legittimità, "**non può pretendersi che sia 'obiettivo' e neppure, in linea astratta, 'vero' o 'falso'**"; ciò rammentato, va osservato che l'indagato ha ascritto determinate strategie industriali in capo ad A.d.I. **sulla base di una propria ricostruzione dei fatti** interessanti lo stabilimento siderurgico tarantino; detta ricostruzione muove, come appare evidente, da talune delle **circostanze obiettive** rappresentate nella documentazione allegata alla memoria difensiva presentata nell'interesse degli indagati Scamardella e Palmiotti; la ricostruzione *de qua* e la sua propalazione non possono essere sindacate in sede penale, poiché così facendo – come affermato *ex plurimis* in Cass. pen., Sez. V, 20 febbraio 2008, n. 13549 e nella già citata Cass. pen., Sez. V, 7 marzo 2022, n. 17784 – si finirebbe per sindacare indebitamente la legittimità stessa del contenuto e dell'espressione di un pensiero;
- Rocco Palombella non ha espresso un "**giudizio valutativo**" in relazione alle qualità morali dell'odierna opponente; **l'indagato, in altre parole, non ha inteso denigrare la persona di Lucia Morselli in quanto tale**; le critiche mosse dal Segretario della Uilm, infatti, si sono risolte esclusivamente in una **personale ricostruzione e stigmatizzazione delle priorità e delle strategie manageriali adottate da A.d.I. e dall'odierna persona offesa**; in particolare, il Palombella ha inteso lamentare una gestione dello stabilimento siderurgico tarantino improntata ad una logica di disinvestimento, di omesso rilancio della produzione e di svilimento del sistema di relazioni industriali; siffatta critica legittimamente può essere ritenuta opinabile; altrettanto legittimamente, tuttavia, la critica *de qua* è stata espressa per perseguire scopi sindacali, non potendosi ritenere che sia stata espressa puramente e semplicemente per catalizzare il pubblico disprezzo nei confronti della Dottoressa Morselli.

6.1. Le frasi "**Lucia Morselli [...] è la persona giusta per annientare lo stabilimento [...] per fare un'operazione di completa disarticolazione come quella in corso a Taranto, ci voleva una come Lucia Morselli**" **sono sicuramente sferzanti, forti, aspre e taglienti; va considerato, tuttavia, il peculiare contesto entro il quale si è svolta la critica formulata da Palombella.**

In tal proposito, va rammentato che, come stabilito dai giudici di legittimità, il "**contesto spazio-temporale**" entro cui critiche offensive dell'altrui onore sono proferite non può essere ignorato; la "**natura**" e la "**funzione**" dei "**soggetti ai quali la critica è rivolta possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi**", posto che gli "**interessi in gioco [...] segnano la 'misura' delle espressioni consentite**" (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. pen., Sez. I, 13 giugno 2014, n. 36045).

Ciò posto, non può non sottolinearsi che:

- appartiene al notorio la circostanza che Lucia Morselli sia un *manager* di lungo corso, di grande esperienza, la quale, attualmente, riveste una posizione apicale nell'organico di A.d.I.; la critica formulata dal Palombella nell'intervista per cui è procedimento, dunque, è stata rivolta ad un soggetto a cui sono attribuite plurime responsabilità, non ad una figura secondaria del *management* della summenzionata società, e tanto non può che giustificare anche critiche particolarmente sferzanti;
- può sinteticamente affermarsi che Palombella abbia attribuito all'odierna opponente la capacità di amministrare una società secondo logiche di progressivo disinvestimento, in linea con l'obiettivo che l'indagato ha inteso ascrivere a Mittal (quello di "**annientare**" lo stabilimento siderurgico tarantino);



come rilevato *supra*, è altamente verosimile che egli reso dette dichiarazioni anche sulla base delle circostanze rappresentate negli articoli allegati alla memoria difensiva versata in atti a firma dell'Avvocato Rosaria Romano<sup>1</sup>; indubbio è che il giudizio dato da Rocco Palombella dell'operato di Lucia Morselli sia stato particolarmente sferzante; altrettanto indubbio è che detto giudizio sia stato espresso **non in relazione alla gestione di una piccola azienda, bensì in relazione ad una problematica industriale di rilevanza nazionale**; i "valori in gioco" che l'indagato ha ritenuto "compromessi" – *id est* il destino di uno dei più importanti stabilimenti industriali d'Italia, ritenuto *ex lege* di interesse strategico-nazionale – appaiono di alto rilievo; i toni sferzanti e polemici adottati dal predetto, dunque, possono ritenersi proporzionati ai "valori" sostenuti dal predetto.

7. Posto quanto precede, s'impone di ritenere che le dichiarazioni di cui si è doluta l'odierna opponente, pur obiettivamente idonee a ledere la reputazione della predetta, siano scriminate ai sensi dell'articolo 51 c.p., considerato che Rocco Palombella, all'epoca dei fatti per cui è procedimento, ha esercitato il suo diritto di critica sindacale entro i limiti previsti dall'ordinamento. L'escussione a sommarie informazioni testimoniali della Dottoressa Virginia Piccirilli, sollecitata con l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, non consentirebbe di acquisire elementi tali da incidere apprezzabilmente sul quadro di valutazioni di cui sopra.

P.Q.M.

Visti gli articoli 409 e ss. c.p.p.

**DISPONE** l'archiviazione del presente procedimento penale ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede;

Taranto, lì 14 settembre 2023

Il Giudice per le indagini preliminari  
Dott. Francesco MACCAGNANO

UFFICIO DI CANCELLERIA  
14/09/2023

L'Assistente Giudiziario  
Dott.ssa Claudia Sanseverino

<sup>1</sup> Si riportano qui di seguito i titoli di alcuni degli articoli di cronaca prodotti dall'Avvocato Romano: "Altra ondata di cassa per 12 mesi"; "Nuova cassa integrazione, questa volta per 12 mesi – Ripartono l'Acciaieria 1 e l'Altoforno 4"; "Serve una trasformazione culturale"; "Da 13 settimane a un anno, Cassa integrazione extra per 3.500 lavoratori Ex Ilva – Acciaieria a pieno regime. Ma l'azienda vara la ristrutturazione"; "Ex Ilva, verso la cassa per 3.500"; "Ilva, il mistero sui numeri e le prospettive di acciaierie d'Italia".